

Prot. n. F63/RNS
Bologna, 05 giugno 2020

Oggetto: D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio – Le novità in materia di IVA

Sintesi

Il Governo ha introdotto nel Decreto Rilancio alcune novità in materia di IVA, vale a dire innanzitutto la **soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA** (e accisa) e l'introduzione di un **nuovo regime IVA agevolato per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica** da COVID-19.

SOPPRESSIONE delle CLAUSOLE di SALVAGUARDIA in MATERIA di IVA e ACCISA

Le clausole di salvaguardia IVA inseguono i contribuenti italiani dal varo della L. n. 190/2014, e pur non essendo mai state attivate, sono sempre state rinnovate e posticipate, costituendo una spada di Damocle sulla nostra economia.

Anche l'ultima Legge di Bilancio, L. n. 160/2019, aveva disposto il rinvio al 2021 per gli aumenti delle aliquote ordinaria e ridotta, prevedendo ulteriori rimodulazioni in aumento per il 2022.

L'art. 123 del D.L. n. 34/2020 dispone invece **la soppressione definitiva delle clausole di salvaguardia** in parola e, come è possibile evincere dalla relazione illustrativa al Decreto, le aliquote attuali saranno in vigore anche per l'anno 2021.

Anche per le clausole di salvaguardia in materia di accisa viene decisa **la soppressione** così che gli aumenti – nell'ordine di svariati miliardi di Euro – preventivati a partire dal 2021 e fino al 2024, non troveranno alcuna attuazione.

L'art. 123, abrogando l'art. 1, comma 718, della L. n. 190/2014, sopprime in via definitiva la suddetta clausola di salvaguardia in materia.



RIDUZIONE ALIQUOTA IVA per le CESSIONI di BENI NECESSARI per il CONTENIMENTO e la GESTIONE dell'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA da COVID-19

L'art. 124 del Decreto Rilancio ha introdotto alcune temporanee misure di emergenza in materia di IVA, al fine di supportare la fase più acuta dell'emergenza sanitaria, prevedendo però anche una disciplina "a regime" a far data dal 1° gennaio 2021.

La novella dispone – al comma 2, dell'art. 124 – **un regime di esenzione IVA per le cessioni effettuate entro il 31.12.2020** in correlazione alle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemioologica da COVID-19, riconoscendo al contempo in modo espreso il diritto alla detrazione "a monte" ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/72.

Il riferimento al comma 1, dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/72, per le operazioni in esame ricopre fondamentale importanza in quanto significa affermare che il diritto alla detrazione sui beni dell'art. 124 del Decreto Rilancio spetta in ragione della soddisfazione del generale requisito dell'inerenza di tali beni.

Questo preciso riferimento **dovrebbe ad esempio scongiurare l'ipotesi di considerare tali operazioni all'interno del meccanismo del *pro rata***, di cui all'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/72; in attesa di chiarimenti in merito da parte dell'Amministrazione finanziaria, forse tali cessioni sarebbero da considerare come operazioni ad aliquota zero in ottica di ammissibilità al rimborso IVA annuale o trimestrale, come già è accaduto in passato per le operazioni in *reverse charge* o in *split payment*.

Il regime di esenzione sopra descritto sarà tuttavia temporaneo poiché, con decorrenza a far data **dal 1° gennaio 2021**, diverrà applicabile il regime IVA che viene disposto al comma 1 del medesimo art. 124, secondo cui, **per i medesimi beni, dovrà trovare applicazione un'aliquota IVA pari al 5%, secondo il disposto del nuovo n. 1-ter.l, della Tabella A, parte II-bis**, allegata al D.P.R. n. 633/72.

Si osserva inoltre – in relazione alla entrata in vigore del Decreto Legge nel giorno del 19 di maggio u.s. – quanto di seguito.

In applicazione del principio generale di cui all'art. 6, del D.P.R. n. 633/72, pertinente il momento di effettuazione dell'operazione, non tutti i beni per i quali gli ordini di acquisto siano stati evasi prima del 19 di maggio potranno accedere al nuovo e temporaneo regime di esenzione; a tale proposito è bene evidenziare che sarà possibile invocare il regime di esenzione per ordini precedenti la data del 19 di maggio solo se la fattura non sia emessa o la consegna dei beni non sia realizzata prima dell'entrata in vigore in tale data del Decreto.

Il comma 4, dell'art. 6, del D.P.R. n. 633/72, dispone infatti che il momento di effettuazione ai fini IVA si verifica con il pagamento anticipato "...*in tutto o in parte*..." dei corrispettivi o con l'emissione della fattura, (fermo restando il diritto a trasmettere la fattura entro i 12 giorni successivi) qualora tali eventi intervengano prima della consegna o spedizione di cui al comma 1 dell'art. 6 nominato.



Qualora dunque la consegna dei beni sia intervenuta prima di tale data o sia stata emessa fattura con data antecedente il 19 di maggio, pur con consegna dei beni in un momento successivo tale data, non sarà possibile applicare l'esenzione, ma sarà necessario applicare l'aliquota ordinaria del 22%.

Tale evenienza potrebbe facilmente realizzarsi anche in ipotesi di pagamento di acconti o di pagamenti anticipati eseguiti prima della consegna della merce.

Come accennato, il nuovo n. 1-ter.1 contiene l'elenco dei beni le cui cessioni sono agevolabili, a regime, dal 1° gennaio 2021 con aliquota al 5%, mentre fino al 31.12.2020, in esenzione:

- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione;
- umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratori elettrici;
- centrali di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografi portatili;
- elettrocardiografi;
- tomografi computerizzati;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzioni idroalcoliche in litri;
- perossido al 3% in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Cordiali saluti.